



LORENZO MOTTURA
NOTAIO

Via Cairoli, 36 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.30.99.66 - Fax 0761.32.38.22
E-mail: lmottura@notariato.it

Repertorio n. 7752

Raccolta n. 4613

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"SOLIDARIETÀ E SERVIZIO - ONLUS ONG"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di ottobre.

1 ottobre 2020

In Viterbo, Viale Francesco Baracca n.21, presso la sede legale dell'Associazione "SOLIDARIETÀ E SERVIZIO - ONLUS ONG", alle ore quindici e minuti dieci.

Innanzi a me Avv. Lorenzo Mottura, Notaio in Viterbo, con studio in Via Cairoli n. 36, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente:

- Suor **BIANCHI Pierina**, nata a Colleferro (RM) il giorno 7 luglio 1947, residente a Viterbo, Viale Francesco Baracca n.21, codice fiscale BNC PRN 47L47 C858K, domiciliata per la carica presso la sede sociale ove segue, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della associazione:

- "**SOLIDARIETÀ E SERVIZIO - ONLUS ONG**" (di seguito anche "**Solis**") con sede in Viterbo, Viale Francesco Baracca n. 21, codice fiscale 90067070566, associazione giuridicamente riconosciuta iscritta al n. 369/04 nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo (Prefettura di Viterbo), iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Controlli Fiscali - Reparto 2 ONLUS) del 10 settembre 2004 prot. n. AC/cf/onlus 79937.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita, ai sensi di legge e di statuto, in questo luogo e ora, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione della modifica dello statuto secondo i parametri stabiliti dalla U.E. e controllati dal CESV (Centro Servizi del Volontariato), per consentire il passaggio di "Solis" dal registro regionale delle OdV a quello nazionale e poter essere così inquadrata nel Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, la comparente Suor **BIANCHI Pierina**, la quale invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, il presidente, dopo aver

CONSTATATO

a) che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, in questo luogo ed ora, con avviso del 15 settembre 2020 inviato agli aventi diritto;

b) che è presente l'organo amministrativo in persona di lei stessa quale presidente del consiglio direttivo e dei consiglieri:

- **CHIAIA Annamaria**, nata a Roma il 18 maggio 1951, residente ad Albese con Cassano (CO), Via Roma n. 16, codice fiscale CHI NMR 51E58 H501Q;

- **NATALI Giuliana**, nata a Valentano (VT) il 27 febbraio 1955, residente a Viterbo, Via Friuli n. 5, codice fiscale NTL GLN 55B67 L569C;

- **FERRANDES Antonio**, nato a Napoli il 5 aprile 1949, residente a Viterbo,

Registrato a Viterbo

il 5 ottobre 2020

al n. 8504 serie 1T

Via Monte Bianco n. 63, codice fiscale FRR NTN 49D05 F839I;
mentre ha giustificato la propria assenza il signor GUGLIUZZA Giuseppe.

c) che sono presenti, in proprio e per delega, come da delega che verificatane la regolarità da parte del presidente vengono conservata agli atti dell'associazione n. 19 (diciannove) associati su un totale di n. 24 (ventiquattro) associati; il tutto come risulta dal foglio di presenza che, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

c) che la società è priva di organo di controllo;

d) che ha accertato la identità di tutti i presenti e la loro legittimazione ad intervenire alla presente assemblea;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto, quindi atta a discutere e deliberare sul suindicato ordine del giorno.

Aperta la seduta, sul **punto unico all'ordine del giorno**, il presidente rappresenta l'opportunità di modificare lo statuto sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di enti del Terzo Settore, in conformità al decreto legislativo n. 117/2017.

Al riguardo il presidente ricorda di aver già trasmesso a tutti gli aventi diritto il testo del nuovo statuto sociale, del quale si propone l'odierna approvazione, statuto che è rimasto depositato presso la sede sociale.

Il nuovo testo dello statuto, composto di 23 (ventitré) articoli, viene ampiamente illustrato dal presidente ai presenti in modo da renderli edotti di tutte le modifiche.

Dopo breve discussione l'assemblea, con voto palese, all'unanimità

DELIBERA

- di accettare integralmente la proposta del presidente e di approvare, articolo per articolo, il nuovo statuto composto di 23 (ventitré) articoli in sostituzione di quello vigente.

Il testo aggiornato dello statuto sociale, che recepisce quanto sopra deliberato, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me datane al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti quaranta.

Il comparente autorizza il Notaio rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del presente atto, che per tutte le esigenze organizzative del suo studio, nonché per tutte le finalità della vigente normativa antiriciclaggio.

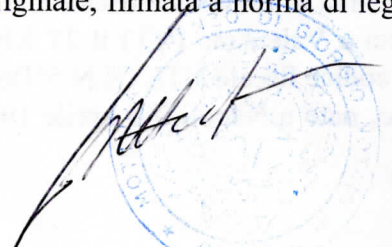
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, del quale ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà.

Occupi questo atto quattro pagine e parte della presente di fogli due e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta.

Firmati: Pierina Bianchi, Lorenzo Mottura notaio

Copia conforme al suo originale, firmata a norma di legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Viterbo, 5 ottobre 2020



ALLEGATO "A" AL N. 7752 DI REPERTORIO

E AL N. 4683 DI RACCOLTA

FOGLIO DI PRESENZA
DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ

CONSIGLIO DIRETTIVO

- BIANCHI Pierina, nata a Colferro (RM) il giorno 7 luglio 1947, presidente

P. Bianchi

- CHIAIA Annamaria, nata a Roma il 18 maggio 1951

Annamaria Chiaia

- GUGLIUZZA Giuseppe, nato a Roma il 13 marzo 1965

G. Gugliuzza

- NATALI Giuliana, nata a Valentano (VT) il 27 febbraio 1955

Giuliana Natali

- FERRANDES Antonio, nato a Napoli il 5 aprile 1949

A. Ferrandes

SOCI

1) Suor PIERINA BIANCHI, nata a Colferro (RM) il 07/07/1947

Pierina Bianchi

2) Suor ANNAMARIA CHIAIA, nata a Roma il 18/05/1951

Annamaria Chiaia

3) ANTONIO FERRANDES, nato a Napoli il 05/04/1949

Antonio Ferrandes

4) GIULIANA NATALI, nata a Valentano (VT) il 27/02/1955

5) GIUSEPPE GUGLIUZZA, nato a Roma il 13/03/1965

6) MARIA MICHELETTI, nata a Colferro (RM) il 12/11/1947

Rappresentata: Zhao Sen

Pierina Bianchi



7) LUCA DAMIANI, nato a Viterbo il 05/05/1962

Rappresentato da: *Luca Damiani*

8) IDA PISANI GABBIANELLI, nata a Montepulciano (SI) il 17/11/1950

Ida Pisani Gabbianelli

9) MANZONI EGIDIO, nato a Alzano Lombardo (BG) il 18/03/1948

Egidio Manzoni

10) BONATTI PIERLUIGI, nato a S. Giovanni Valdarno (Arezzo) il 23/09/1953

11) SESANA MARIO, nato il 27/05/1965 a Lecco

12) GALLI LUIGI, nato a Blera (VT) il 04/09/1957

LM
13) SALCINI STEFANIA, nata a Viterbo il 22/07/1967

14) Suor SILVIA ZHAO (in religione Sr Maria Silvia), nata a JI LIN (Cina Popolare) il 28/12/1982

Zhao Sen
15) MARIA GIANNINI, nata a Bari il 27/04/1953

Maria Giannini
16) FABIANA MERLO, nata a Roma il 23/06/1973

Fabiana Merlo
17) MARCELLA PETROSELLI, nata a Viterbo il 24/08/1965

Marcella Petroselli
18) M. CATIA MUNICCHI, nata a Vetralla (VT) il 31/08/1969

Municchi Catia
19) LAURA CAVIGLIONE, nata a Viterbo il 16/11/1969

Rappresentata da: *Petroselli*

20) SARA RICCI, nata a Roma il 05/09/1980

Ricci Sara

21) MARONGIU ROBERTO, nato a Civitavecchia il 07/04/1966

Roberto Marongiu

22) DI STEFANO DANIELA, nata a Roma il 25/12/1971

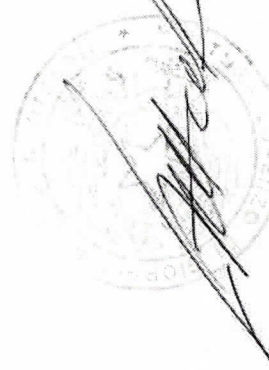
RAPPRESENTATA DA: *Walter Henry*

23) CARBONETTI PAOLO, nato a Viterbo il 17/12/1948

Rappresentato da *Elio Marcer*

24) PAOLO SCIORTINO, nato a Viterbo il 09/02/1966

Paolo Scortino



Finire





LORENZO MOTTURA
NOTAIO

Via Cairoli, 36 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.30.99.66 - Fax 0761.32.38.22
E-mail: lmottura@notariato.it

ALLEGATO "B" AL N.7752 DI REPERTORIO E AL N. 4613 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "**Solidarietà e Servizio - ODV**", o con il suo acronimo "**SoliS - ODV**", qui di seguito detta "Associazione", promossa dalle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù (PROVINCIA ITALIANA).

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Viterbo, Viale Francesco Baracca n. 21.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali, rispetto della dimensione umana, spirituale, politica e religiosa della persona, impegno nella società civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, nel rispetto dell'autonomo patrimonio culturale dell'Associazione.



2. L'Associazione si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile e a svolgere attività di cooperazione tese al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. In tale ambito, le attività dell'Associazione si ispireranno a principi e direttrici della Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù e anche dei grandi Vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale, sul fenomeno migratorio e sulle diverse forme che assume il disagio.

3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

e) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

g) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante le seguenti azioni:

- realizzare attività di formazione finalizzate al contrasto di forme di disagio sociale ed alla promozione di accoglienza, sostegno e integrazione;
- promuovere azioni di educativa territoriale, ad esempio finalizzate ad introiettare valori quali la cittadinanza attiva, il bene comune, la partecipazione e la reciprocità;
- promuovere, affiancare, sostenere attività socio-educative all'interno centri diurni, centri socio-educativi, ludoteche, laboratori, etc.;
- favorire l'inserimento - reinserimento sociale di persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione;
- realizzare attività volte alla prevenzione del disagio psico-sociale anche attraverso interventi da attivare all'interno di istituti scolastici;

- organizzare convegni, seminari, ed eventi in genere sul tema del disagio sociale e psichico e sul valore del volontariato come importante risorsa attiva per la cittadinanza.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5

Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, cioè sette; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro tre mesi, sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, con raccomandata A/R, all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, con raccomandata A/R, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.



Art. 6

Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato

interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente



Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Responsabile delle pubbliche relazioni;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti

specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle

sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione o ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22

Relazione con la Congregazione delle Suore Ospitaliere

L'Associazione e le Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù (Provincia Italiana) regoleranno la loro collaborazione mediante un Accordo che descriva la cooperazione fra le due entità nel rispetto del carattere proprio e dei valori delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù.

Art. 23

Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Firmati: Pierina Bianchi, Lorenzo Mottura notaio